

N. 06228/2009 REG.SEN.
N. 02754/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034, sul ricorso numero di registro generale 2754 del 2009, proposto da SCAGLIONI Sandrina, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Oliverio, elettivamente domiciliata in Milano, piazza Cinque Giornate 6, presso lo studio dell'avv. Alessandra Acquati

contro

COMUNE di RHO, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Roberto Zucchetti, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Ugoccioni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Boccaccio 19

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto in data 7 ottobre 2009 (notificato il 13.10.09) con cui il

direttore dell'Area 5 (Pianificazione, gestione e sviluppo economico del territorio - Servizio pianificazione territoriale e della mobilità, tutela ambientale ed edilizia privata) ha ordinato, ex art. 30 settimo comma d.p.r. n. 380/01, la sospensione dei lavori in corso presso l'area ubicata in via San Bernardo, distinta nel NCT al foglio 10, mappale 135, preannunciandone l'acquisizione in mancanza di demolizione delle opere di lottizzazione abusiva e di ripristino dello stato dei luoghi.

Visto il ricorso, notificato il 24/30 novembre, depositato il 3 dicembre 2009;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Oliverio e (per delega dell'avv. Ugoccioni) l'avv. Joseph Brigandì;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento dirigenziale 7 ottobre 2009 assunto dal Servizio comunale competente il Comune di Rho ha ordinato alla ricorrente, ex art. 30 settimo comma d.p.r. n. 380/01, la sospensione dei lavori in corso presso l'area ubicata in via San Bernardo, distinta nel NCT al foglio 10, mappale 135, preannunciandone l'acquisizione in mancanza di demolizione delle opere di lottizzazione abusiva e di

ripristino dello stato dei luoghi.

2. La ricorrente, proprietaria del terreno, ha impugnato il provvedimento col ricorso in esame deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: mancanza di sottoscrizione; violazione del principio *ne bis in idem* (l'ordinanza sarebbe identica ad altra già annullata da questo Tribunale); violazione di legge ed eccesso di potere (le opere realizzate, provvisorie e prive del carattere di stabilità, non sarebbero suscettibili di alterare in modo duraturo l'assetto del territorio, e non richiederebbero pertanto permesso di costruire, né sarebbero riconducibili alla fattispecie della lottizzazione); omessa descrizione dettagliata delle opere suppostamente abusive.

3. Il ricorso, cui resiste il Comune, è infondato.

Quanto alla sottoscrizione, va rilevato che la nota in calce al provvedimento attesta che il medesimo è stato firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), è depositato presso l'Amministrazione di Rho ed è stato emanato dal direttore d'Area nominativamente indicato.

4. Ricorrono perciò tutti gli elementi per identificare l'autore del documento e la sua legittima provenienza, il che rende irrilevante la mancanza della firma autografa.

5. Infatti, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del predetto codice, il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista

dall'articolo 2702 del codice civile. E ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 [norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421], in caso di emanazione di atti amministrativi mediante sistemi informatici o telematici l'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile

6. Quanto al secondo motivo, non è ravvisabile violazione né del giudicato né del principio ne bis in idem. La sentenza 23.12.2008 n. 6164 di questo Tribunale ha annullato una precedente analogo ordinanza di sospensione lavori per un vizio di natura procedimentale (mancata comunicazione di avvio del procedimento), facendo espressamente salvi (cfr. punto 7.) gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

7. Rettamente, dunque, il Comune ha riattivato il procedimento, dandone avviso all'interessata, e, una volta acquisite e valutate le osservazioni della medesima, ha emesso un'ordinanza di analogo contenuto nel quadro di una vicenda rimasta, nei suoi termini sostanziali, immutata.

8. Anche il terzo motivo è infondato. Il carattere precario o provvisorio di un'opera non dipende dall'intenzione soggettiva del suo autore, ma dalla funzione cui l'opera è preordinata. Sicché, la destinazione dichiaratamente abitativa delle opere in questione è di

per sé tale da conferire alle stesse un carattere di stabilità.

9. D'altro canto, premesso che la descrizione delle opere effettuata dal Comune non ha ricevuto confutazioni o smentite, si deve riconoscere che le opere stesse - recinzione dell'area, stesura di un fondo di ghiaia, installazione di cordoli in calcestruzzo, creazione di una rete di circolazione interna al lotto, posa ed installazione di fabbricati e camper adibiti alla residenza fissa *in loco*, installazione di servizi igienici ed impianti tecnologici, compreso l'interramento di un serbatoio di g.p.l. e l'installazione di un impianto elettrico - sono strutturalmente tali da configurare una lottizzazione abusiva, che si concreta nella trasformazione a scopo residenziale di un'area classificata dallo strumento urbanistico come zona agricola.

10. Infatti (cfr. Cass. pen. 3[^], 26.1.09 n. 3481) integra il reato di lottizzazione abusiva, e non quello d'esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire, l'immutazione di un terreno che conferisca un diverso assetto ad una porzione del territorio comunale (nella fattispecie la lottizzazione abusiva era stata ravvisata nella realizzazione di cordoli in cemento a fini di recinzione del terreno di pertinenza di ciascun fabbricato, costituito da roulotte prefabbricate, accompagnata dall'installazione di fosse imhoff ed apposizione di cancelli carrabili per l'ingresso al terreno).

11. Il quarto motivo è infondato, perché la descrizione delle opere abusive è contenuta per esteso nelle premesse dell'ordinanza impugnata, che comunque, ai fini di una compiuta e migliore

identificazione delle stesse, fa esplicito rinvio all'avviso di avvio del procedimento.

12. Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2009, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO